

IC MASSAROSA 1- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “M. PELLEGRINI”

a.s. 2022/2023

INTRODUZIONE

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione finale, verifica per ciascun alunno la validità dell'anno scolastico, ossia se l'allievo/a abbia frequentato o meno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

Il monte ore personalizzato è definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado e in esso rientrano tutte le attività svolte dall'alunno/a, che sono oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Per il tempo scuola di 30 ore settimanali, il limite massimo delle assenze rispetto al monte ore annuo è di 248 ore.

La scuola, tramite delibera del Collegio dei docenti, stabilisce motivate deroghe al limite suddetto per casi eccezionali debitamente documentati (gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate, partecipazione ad attività agonistiche o sportive certificate almeno a livello provinciale, situazioni di disagio psicosociale e/o familiare note e/o accertate), fermo restando che il Consiglio di classe abbia gli elementi necessari per valutare l'alunno/a.

Le famiglie di ogni alunno sono periodicamente informate sul numero di ore di assenza effettuate.

In sede di scrutinio finale, per gli alunni per i quali viene accertata la non validità dell'anno scolastico, o nel caso in cui gli alunni rientrino nelle deroghe ma non si abbiano elementi necessari alla valutazione, il consiglio delibera la non validità dell'anno scolastico, non procede alla valutazione e delibera la non ammissione alla classe successiva.

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva (II e III), in via generale, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Gli alunni sono ammessi anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione. La scuola adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.

La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o mancanti.

In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, può anche non ammettere l'alunno alla classe successiva. La non ammissione deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti.

La decisione di non ammissione può essere assunta a maggioranza.

CRITERI PER L'AMMISSIONE-NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Il Consiglio di classe procede alla validazione dell'anno scolastico considerando la regolare frequenza di almeno i 3/4 dell'orario annuale personalizzato e i criteri derogatori.

Il Consiglio di classe a maggioranza delibera di non ammettere l'alunno/a alla classe successiva in presenza di un quadro complessivo con carenze disciplinari riferite a più di tre insufficienze gravi, tali da determinare una carenza strutturale riguardante in particolare le competenze di base.

La non ammissione viene intesa:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno/a, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi;
- come evento da considerare negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenze di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (**dalla prima alla seconda classe della secondaria di primo grado**).

In presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascuno/a alunno/a, considerandone la situazione di partenza e tenendo conto in particolare:

- di situazioni certificate di bisogni educativi speciali;
- di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- della costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
- delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
- dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

Per gli alunni valutati con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione in corso d'anno vengono attivate dai singoli docenti specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, in particolare:

- Richiesta di colloqui individuali periodici per rendere consapevoli gli alunni e le loro famiglie del percorso formativo;
- Inserimento in gruppi di lavoro per migliorare l'autonomia e il senso di responsabilità (tutoraggio tra pari);
- Lavori individualizzati e/o progressivamente graduati per il recupero delle abilità di base;
- Inserimento in piccoli gruppi di lavoro per rinforzare l'apprendimento;
- Attività per sviluppare il metodo di studio: elaborazione di mappe, organizzazione delle informazioni ed applicazione delle strategie di studio;
- Attività di recupero

Il Consiglio di classe, a maggioranza, può decidere di **portare a 6 una o più insufficienze** in presenza delle seguenti motivazioni valide e condivise a maggioranza:

1. Progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza;
2. Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente;
3. Atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico;
4. Continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione alle attività proposte;
5. Presenza di eventuali situazioni socio-culturali e ambientali che potrebbero aver influito negativamente sul processo di apprendimento

In particolare concorreranno a definire la **decisione di non ammissione** i seguenti elementi:

1. mancata progressione rispetto ai livelli di partenza;
2. insussistenza delle condizioni per recuperare le carenze nel corso della pausa estiva;
3. **il numero e la gravità delle insufficienze e, in particolare, le carenze gravi riferite alle competenze di base;**
4. la presenza di uno o più debiti pregressi relativi alla promozione dell'anno scolastico precedente decisa anche a maggioranza dal Consiglio di classe;
5. frequenza discontinua delle lezioni e delle altre attività programmate (uscite didattiche/ visite guidate, attività di progetto e laboratorio, manifestazioni scolastiche);
6. disinteresse per una o più discipline;
7. esiti negativi delle verifiche a conclusione delle attività di recupero.

Il giudizio di non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato è espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe qualora siano presenti lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successiva, risultando pertanto insufficiente la complessiva maturazione dell'alunno/a, verificata attraverso il mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici e delle competenze minime di base.

In sintesi

Criteri per l'ammissione all'anno successivo

- Frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ del monte orario personalizzato (tenuto conto delle deroghe stabilite dal Cdc)
- Valutazione del comportamento pari o superiore a 6
- Valutazione sufficiente in tutte le discipline

Criteri per la non ammissione

- Voto di comportamento non sufficiente
- Mancata frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore personalizzato (tenuto conto delle deroghe)
- Almeno tre discipline con voto gravemente insufficiente (voto 4)
- Almeno quattro discipline con voto insufficiente (di cui due con voto 4 e due con voto 5)
- Almeno quattro discipline con voto insufficiente (di cui una con voto 4 e tre con voto 5)
- Presenza di cinque o più discipline con voto anche non gravemente insufficiente (es. almeno cinque discipline con voto 5).

CRITERI DI AMMISSIONE-NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'Esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'*articolo 4, commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998.*
- c) aver sostenuto la prova Invalsi

Per l'**attribuzione del voto di ammissione**, il Consiglio di Classe valuta per ciascuno studente:

- il livello degli apprendimenti raggiunti al termine della classe terza; (*serve a dare un peso maggiore al lavoro del terzo anno*)
- il progresso degli apprendimenti, confrontando i livelli raggiunti nei tre anni (peso percentuale 20% primo anno; 30% secondo anno; 50% terzo anno).

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Antonia Suppa

